

D.L. 17/03/2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

Art. 75 Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese

In vigore dal 31 dicembre 2020

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all' *articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81* , favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall' *articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* , nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* , nonché del *decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 novembre 2019, n. 133* , e del *decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 maggio 2012, n. 56* sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell' *articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018* , con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell' *articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* , selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all' *articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221* e all' *articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2015, n. 33* . (293)

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* . Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all' *articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016* . (291)

3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione. (292)

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli *articoli 5 , 62 , 64 e 64-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* . (291)

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(291) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27* .

(292) Comma inserito dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27* .

(293) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27* , e, successivamente, dall' *art. 1, comma 11, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183* .